



## LEGALIZZAZIONE DOCUMENTI PER L'ESTERO E APOSTILLE

### QUADRO RIASSUNTIVO

La costituzione di una società a capitale italiano all'estero, l'acquisizione di quote in imprese straniere, il conferimento di un mandato a professionisti stranieri: sono alcuni esempi di attività nell'ambito delle quali può essere necessario ottenere la legalizzazione di documenti. L'importanza di questo processo in un mondo globalizzato è costantemente in crescita: l'aumento dei rapporti internazionali fa sì che sempre più frequentemente atti perfezionati in un paese debbano essere utilizzati in un Paese diverso.

Il principio alla base di questo argomento è che la legalizzazione di documenti ha lo scopo di rendere valido all'estero un atto emesso in Italia o viceversa.

### CONSIDERAZIONI INIZIALI

La legalizzazione di una firma è definita come "*l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa*<sup>1</sup>", ovvero un'autentica di firma, che **non certifica in alcun modo l'autenticità del contenuto** dell'atto legalizzato, bensi l'autenticità della firma e del possesso, in capo al firmatario, dei requisiti per poterla apporre.

La legalizzazione viene effettuata **solo su atti e documenti pubblici**, mentre, per quanto riguarda atti e documenti privati, l'operazione di legalizzazione non può essere effettuata fino a che questi non vengano sottoposti a trasformazione in atti e documenti pubblici, attraverso le previste modalità di legge, come ad esempio l'autentica notarile, copia conforme, registrazione, etc.

L'analisi che segue è suddivisa in due parti. La prima inerente al caso degli atti e documenti italiani da utilizzare all'estero, la seconda inerente gli atti e i documenti esteri da utilizzare in Italia.

---

<sup>1</sup> art. 1, comma 1, lettera l), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come sostituito dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137



## ATTI E DOCUMENTI ITALIANI DA PRESENTARE ALL'ESTERO

La procedura ordinaria prevede che gli atti e documenti italiani da utilizzare all'estero debbano sottostare ad una procedura di legalizzazione doppia, ovvero quella dell'organo italiano competente e quella della rappresentanza diplomatico-consolare in Italia dello Stato di destinazione. Grazie ad alcuni accordi tra Paesi realizzati in passato, tali procedure potrebbero essere sensibilmente semplificate, consentendo una procedura di legalizzazione molto più snella o addirittura non necessaria. L'analisi in merito alla corretta procedura da seguire deve dunque partire con la verifica degli accordi presenti tra l'Italia e il paese di destinazione.

### 1. Procedura ordinaria

La procedura ordinaria, attiva per i Paesi che non hanno sottoscritto accordi internazionali più favorevoli, prevede che i documenti vengano legalizzati a livello nazionale dagli organi centrali o periferici del Ministero competente o da altri organi e autorità delegati dallo stesso, riepilogate nella seguente [tabella](#). In linea di massima si può affermare che:

- per gli **atti giudiziari e notarili** (tra questi ultimi anche, ad esempio, le fotocopie di documenti di identità autenticate da notaio) è competente la **Procura della Repubblica** presso il Tribunale al quale appartiene la giurisdizione;
- per **tutti gli altri atti** (tra cui le fotocopie di documenti di identità autenticate dall'anagrafe o i certificati del registro imprese) è competente la **Prefettura** territorialmente interessata

A tale procedura è necessario far seguire la traduzione asseverata del documento e la successiva legalizzazione da parte della rappresentanza consolare o diplomatica in Italia del Paese in cui il documento verrà utilizzato. A titolo di esempio, si descrive di seguito la procedura da seguire per far valere documenti italiani in un Paese non aderente ad accordi più vantaggiosi:

1. Emissione dei documenti originali
2. Effettuare le fotocopie qualora richiesti in più copie
3. Autenticazione dei documenti originali secondo i criteri sopra indicati
4. Autenticazione delle copie presso Notaio o, in caso di copie di documenti di identità, presso anagrafe
5. Traduzione asseverata
6. Ambasciata/Consolato stranieri

### 2. Procedura semplificata

La procedura semplificata, attiva per i Paesi che hanno sottoscritto accordi internazionali più favorevoli, prevede un iter più snello. Si riportano di seguito i 2 principali accordi sottoscritti dall'Italia.

#### *2.a – La Convenzione dell'Aja (cd. Apostille)*

La **Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961** è certamente l'accordo più importante: la doppia legalizzazione è sostituita dall'apposizione dell'*Apostille*, ovvero una speciale dicitura, apposta a mezzo timbro o procedura informatica, dagli organi competenti. Viene dunque riconosciuta, tramite tale procedura, la validità dei documenti, eliminando la necessità della seconda legalizzazione presso il consolato straniero in cui il documento verrà utilizzato.



L' *Apostille*, seguendo lo schema indicato in precedenza, viene apposta dalla Procura della Repubblica, presso il Tribunale territorialmente competente o dalla Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo):

- per gli **atti giudiziari e notarili** (tra questi ultimi anche, ad esempio, le fotocopie di documenti di identità autenticate da notaio) è competente la **Procura della Repubblica** presso il Tribunale al quale appartiene la giurisdizione. Orari di apertura e riferimenti di contatto della Procura della Repubblica di Modena sono disponibili [qui](#). Per la Procura di Bologna [qui](#). Per la procura di Ferrara [qui](#).
- per **tutti gli altri atti** (tra cui le fotocopie di documenti di identità autenticate dall'anagrafe o i certificati del registro imprese) è competente la **Prefettura** territorialmente interessata. Orari di apertura e riferimenti di contatto della Prefettura di Modena sono disponibili [qui](#). Per la Prefettura di Bologna [qui](#). Per la Prefettura di Ferrara [qui](#).

I 112 Paesi aderenti alla [Convenzione dell'Aja](#) e per i quali è dunque possibile utilizzare l' *Apostille* per la legalizzazione sono elencati nella seguente [tabella](#). Si sottolinea l'ingresso nell'elenco, a partire dal 2016, di importanti Paesi quali **Brasile, Cile e Marocco**. Si ricorda che, per quanto riguarda la **Cina**, la Convenzione dell'Aja si applica soltanto nei confronti delle Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao. Per le restanti aree della Cina è necessario attivare, dopo il passaggio in Procura o Prefettura, la procedura di legalizzazione presso la rappresentanza diplomatica o consolare cinese in Italia.

#### *2.b – La Convenzione di Bruxelles*

Un'ulteriore semplificazione si applica ai documenti emessi in Italia da utilizzare nei paesi che hanno ratificato la [Convenzione di Bruxelles del 1987](#): **per tali Paesi è prevista l'esenzione da qualsivoglia forma di legalizzazione**, pertanto gli atti e i documenti sono automaticamente utilizzabili senza necessità di ulteriori validazioni. I paesi che hanno ratificato la Convenzione di Bruxelles del 1987 sono: **Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia**. Analogamente, non è richiesta alcuna legalizzazione su atti e documenti rilasciati da autorità amministrative per un utilizzo in **Germania**<sup>2</sup> e **Ungheria**<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Rif. Convenzione di Roma del 7 giugno 1969

<sup>3</sup> Rif. Convenzione di Budapest del 26 maggio 1977



## ATTI E DOCUMENTI ESTERI DA PRESENTARE IN ITALIA

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere in Italia sono legalizzate dalle **rappresentanze diplomatiche o consolari italiane** all'estero competenti per lo Stato di provenienza. Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti possono essere individuate tramite il [database](#) dal Ministero degli Affari Esteri. I documenti dovranno essere debitamente tradotti in italiano.

Per quanto riguarda invece la legalizzazione di atti e documenti da valere in Italia e rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, l'organo competente è la **Prefettura** (Ufficio Territoriale del Governo). Anche in questo caso, i documenti dovranno essere soggetti a [traduzione asseverata](#).

Analogamente a quanto previsto per i documenti italiani da utilizzare all'estero, per gli atti e documenti provenienti da Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja la procedura di legalizzazione è sostituita dall'apposizione dell'Apostille.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e documenti rilasciati da una **rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia** dei seguenti Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 o alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.

Gli atti formati all'estero da rappresentanze diplomatiche e consolari italiane non devono essere legalizzati.

## CONSIDERAZIONI GENERALI

Si riportano di seguito alcune informazioni di carattere generale:

- La legalizzazione e l'*Apostille* sono procedure soggette in Italia ad un'**imposta di bollo** nella misura fissa (attuale) di € 16,00. Tuttavia si applica la seguente regola generale, in forza del combinato disposto di alcune norme<sup>4</sup>:
  - se il documento (formato in Italia) da legalizzare o apostillare è in bollo, lo sarà anche la relativa legalizzazione o Apostille;
  - se il documento (formato in Italia) da legalizzare o apostillare è stato rilasciato in esenzione dal bollo e con una chiara indicazione della motivazione e della norma applicata, lo sarà anche la relativa legalizzazione o Apostille;
  - eventuali casistiche particolari, non rientranti nelle due ipotesi precedenti, saranno valutate, al momento della richiesta, dagli addetti al Servizio Legalizzazioni.
- La legalizzazione e l'Apostille non hanno scadenza, mentre può averla l'atto o documento legalizzato o apostillato.
- Non è possibile legalizzare o apostillare atti e documenti non firmati in originale (ad esempio fax o stampe di e-mail); secondo il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'Agenzia per l'Italia Digitale, l'attuale quadro normativo non consente neanche la possibilità di legalizzare o apostillare atti e documenti firmati digitalmente .

---

<sup>4</sup> Rif. Art. 1 della Tariffa allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 37, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Tabella allegato B al D.P.R. n. 642/1972, altre norme speciali che disciplinano i casi di esenzione dall'imposta di bollo



- È previsto che sui certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni italiane da valere all'estero venga apposta la dicitura «*Ai sensi dell' art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero*»<sup>5</sup>: si raccomanda pertanto di precisare la destinazione per l'estero all'atto della richiesta di qualsiasi certificato da utilizzare al di fuori dell'Italia (e dunque normalmente da legalizzare o apostillare).
- Non esiste tuttora un accordo internazionale vigente in tutti gli Stati dell'Unione Europea né è ancora vigente una norma comunitaria che esenti dalla legalizzazione e formalità analoghe tutti i documenti pubblici formati in uno Stato membro e da valere in un altro; per quanto riguarda gli accordi, assolverebbe a tale funzione la Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ma essa è stata ratificata solo da alcuni Stati. Esiste tuttavia un regolamento comunitario<sup>6</sup> che prevede un'esenzione pressoché generalizzata da legalizzazione e formalità analoghe per i documenti pubblici nell'ambito comunitario, ma si applicherà solo a decorrere dal 16 febbraio 2019: fino a tale data, resteranno in vigore le regole attuali.

---

<sup>5</sup> Rif. Circolare n. 5/12 del 23 maggio 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

<sup>6</sup> V. Reg. UE 1191/2016



**Fonti, riferimenti normativi e prassi:**

- [prefettura.it](http://prefettura.it)
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
- Circolare del Ministro per la funzione pubblica 20 dicembre 1988, n. 26779
- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 778/8/8/1 del 21 ottobre 1968
- Apostille Handbook e The ABCs of Apostilles , HCCH